



CODICE ETICO
DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 31 ottobre 2024

Sommario

<i>Introduzione</i>	3
<i>Finalità e Principi ispiratori dell'Università e Codice Etico</i>	3
<i>Principi generali. Rispetto di leggi e regolamenti</i>	4
1. <i>Attività dell'Università</i>	4
2. <i>Rapporti con pubblici dipendenti, Pubbliche Amministrazioni e con altri soggetti privati</i>	4
3. <i>Obiettività ed imparzialità. Conflitto di interessi</i>	6
<i>Conflitto di interessi dell'Università nei casi in cui ricopre un ruolo di incaricato di pubblico servizio</i>	7
<i>Nepotismo e Favoritismo</i>	7
<i>Abuso della propria posizione</i>	7
4. <i>Tutela della riservatezza, delle risorse e della reputazione Tutela della riservatezza</i>	7
<i>Uso delle risorse dell'Università</i>	7
<i>Uso del nome e della reputazione dell'Università</i>	7
5. <i>Tutela del lavoro e dei dipendenti</i>	8
6. <i>Tutela dell'ambiente</i>	10
7. <i>Protezione dei dati personali</i>	10
8. <i>Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo ed in materia di lotta ai reati transnazionali e alla criminalità organizzata. Razzismo e xenofobia</i>	11
9. <i>Rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, strumenti di pagamento e trasferimento di valori</i>	12
10. <i>Rispetto della normativa in materia di tutela dell'incolumità e personalità individuale</i>	12
11. <i>Rispetto della normativa in materia di lotta alla criminalità informatica</i>	13
12. <i>Rispetto della normativa in materia di lotta ai delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di diritto d'autore</i>	13
13. <i>Principi base e rispetto della normativa in materia civilistica</i>	14
14. <i>Rispetto della normativa in materia di Abusi di mercato</i>	14
15. <i>Rispetto della normativa in materia tributaria</i>	14
16. <i>Rispetto della normativa in materia di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico</i>	15
17. <i>Comunicazione e formazione</i>	16
18. <i>Rispetto del Codice Etico</i>	16
19. <i>Segnalazione di violazioni o di comportamenti illeciti</i>	17

Introduzione

Al fine di una tutela sempre più concreta delle finalità dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito per brevità Università), sancite nello Statuto e descritte nella Carta delle Finalità e Criteri Deontologici, le quali rappresentano certamente un valore primario ed essenziale, l'Università si dota del presente Codice Etico che, in linea con i principi di lealtà e onestà di comportamento che le sono già propri, è volto a regolare attraverso norme comportamentali l'attività istituzionale.

Finalità e Principi ispiratori dell'Università e Codice Etico

L'Università promuove strutture integrate di insegnamento, ricerca e assistenza sanitaria, perseguendo come fine ultimo delle proprie attività il bene della persona. Offre allo studente un'esperienza formativa finalizzata alla sua crescita culturale, professionale e umana, proponendo l'ideale dell'eccellenza in spirito di servizio. Si prende cura del paziente nell'unità dei suoi bisogni materiali e spirituali, secondo una concezione della vita aperta alla trascendenza. Promuove il sapere, l'interdisciplinarietà delle scienze e la ricerca in tutti gli ambiti che concorrono alla cura della persona.

Il rispetto della libertà, con l'assunzione della conseguente responsabilità personale, è uno dei principi cui si ispira l'attività accademica dell'Ateneo.

L'Università non persegue fini di lucro e nell'adempimento delle sue finalità istituzionali si propone il raggiungimento dei propri obiettivi attraverso un'azione svolta nel rispetto della legalità e dei diritti fondamentali della persona, improntata a regole chiare e trasparenti ed in sintonia con l'ambiente esterno e con gli obiettivi della comunità accademica.

Nell'attività di ricerca scientifica l'Università aderisce pienamente alla "Dichiarazione di Helsinki" nella sua ultima versione (Edimburgo 2000) e alla sua applicazione procedurale così come esposta nella *International Conference of Harmonization - Good Clinical Practice* (ICH-GCP, nella sua ultima versione del 1997).

Il presente Codice Etico individua i valori ed evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'Università indicando le regole di comportamento da osservare nei confronti di tutti gli interlocutori quali gli enti promotori, i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori, i consulenti, gli agenti, i partner, la Pubblica Amministrazione e, in generale, tutti i soggetti legati da un rapporto di collaborazione con l'Università stessa.

L'adozione del presente Codice è espressione di un contesto nel quale obiettivo primario è quello di soddisfare le necessità e le aspettative degli interlocutori tutti dell'Università attraverso un elevato standard di professionalità e il divieto di quelle condotte che si pongono in contrasto con le disposizioni di legge e con i valori che lo stesso intende promuovere.

L'Università, pertanto, rifiuta e condanna qualsiasi tipo di condotta contraria o in violazione della legislazione esistente, sia commessa dal singolo sia commessa da più persone unite da un vincolo associativo, essendo comunque il risultato di tale condotta contrario agli interessi dell'Università.

Ogni dipendente, collaboratore, amministratore (qui di seguito denominato "il personale") e ogni portatore d'interessi dell'Università, si dovrà pertanto attenere alle regole contenute nel Codice Etico che, unitamente alle previsioni normative in materia sia civile che penale, rappresentano l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità agli stessi attribuiti.

In nessun caso, il perseguimento dell'interesse o del vantaggio dell'Università può giustificare una condotta non in linea con il presente Codice.

L'Università assicura a tutti i dipendenti e collaboratori un adeguato programma di formazione e

sensibilizzazione in relazione al contenuto del Codice Etico ed alle problematiche ad esso attinenti.

Il presente documento è fatto proprio e ed approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e ss. mm. e ii.

Principi generali. Rispetto di leggi e regolamenti

L'Università ha come principio imprescindibile il rispetto dello Statuto, dei Regolamenti dell'Ateneo e l'osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera.

Il personale e chiunque abbia rapporti con l'Università, ivi compresi consulenti e fornitori, deve impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti dell'Ateneo e delle leggi vigenti in ogni paese in cui la stessa opera, nonché delle prescrizioni contenute in questo documento e nei regolamenti interni.

L'Università non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi e rispettare tale principio.

La mancata conoscenza delle norme non esonera da alcuna responsabilità. Il personale deve essere a conoscenza delle norme e dei comportamenti conseguenti; qualora esistessero dei dubbi su come procedere è obbligo del dipendente o collaboratore di chiedere chiarimenti al proprio superiore. L'Università si impegna ad informare adeguatamente i propri dipendenti o collaboratori.

1. Attività dell'Università

Tutte le azioni e le operazioni dell'Università devono essere legittime e devono avere una registrazione adeguata. In particolare, deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento delle operazioni stesse.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta di procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione medesima ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato la stessa.

La predisposizione di qualsiasi documentazione, ivi compresa quella contabile, va effettuata con chiarezza e trasparenza. I dati relativi andranno riportati in modo accurato, obiettivo e veritiero.

In nessun caso, il perseguimento di un malinteso interesse o vantaggio dell'Università può giustificare la falsificazione o l'occultamento di dati o documentazione.

Il personale ed i soggetti che agiscono per conto dell'Università debbono operare, anche negli acquisti, con diligenza e nel rispetto dei principi di liceità, economicità qualità e correttezza.

2. Rapporti con pubblici dipendenti, Pubbliche Amministrazioni e con altri soggetti privati

Non è consentito offrire o promettere denaro, doni o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti né della Pubblica Amministrazione, né appartenenti a soggetti commerciali privati o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, né in via diretta né tramite condotte di mediazione illecita di terzi; sono consentite unicamente regalie sempre che siano di modico valore e che non possano essere interpretate come una ricerca di favori.

Nei rapporti con i pubblici ufficiali e con gli incaricati di pubblico servizio è altresì vietato farsi indurre a dare o promettere indebitamente agli stessi denaro o altra utilità.

È fatto pertanto divieto di offrire o di accettare non soltanto denaro, ma anche qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere o concedere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione. Tale divieto si estende anche nei confronti di altri soggetti esterni pubblici o privati nonché nei rapporti tra i dipendenti dell'Università.

È vietato dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori di società o enti privati, a chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive, nonché a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, appartenenti ad altra società, al fine di far compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

In quei paesi dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o con soggetti commerciali privati, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte.

Nel caso specifico di effettuazione di gare con la Pubblica Amministrazione o con soggetti commerciali privati si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando qualsiasi comportamento che possa indebitamente turbare il regolare svolgimento della procedura ovvero, preliminarmente, condizionare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando o di altro atto equipollente .

Se l'Università utilizza un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o verso soggetti commerciali privati, nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto terzo sono applicate le stesse direttive valide per il personale dell'Università.

Inoltre, l'Università non dovrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da un consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti d'interesse.

Nel corso di qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con soggetti commerciali privati non è consentito proporre o esaminare proposte di possibilità d'impiego o di altra forma di collaborazione, offrire o ricevere omaggi, offrire o ricevere informazioni riservate e ogni altra attività che possa avvantaggiare a titolo personale il rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Tutte le predette regole di comportamento relative ai rapporti con membri della Pubblica Amministrazione devono essere osservate anche con riferimento ai membri delle Corti internazionali, o degli Organi della Comunità Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.

Non è consentito altresì, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o con membri delle Corti Internazionali o degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali o con funzionari della Comunità europea e di Stati esteri, far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso i predetti soggetti, ovvero per remunerare gli stessi in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri o in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Non è consentito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni

o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea; è fatto altresì divieto di omettere informazioni dovute, e comunque porre in essere alcun artificio o raggirò al fine di conseguire le predette erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

I fatti rappresentati, le dichiarazioni e la documentazione presentata per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, sovvenzioni, agevolazioni, autorizzazioni, concessioni o nel corso di ispezioni di pubbliche autorità devono essere veritieri, accurati e completi.

È fatto divieto a tutti i dipendenti ed ai collaboratori che, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.

3. Obiettività ed imparzialità. Conflitto di interessi

Quando gli interessi o le attività personali di un membro dell'Università tendono ad interferire con la capacità di operare nell'interesse primario dell'Università si ha un conflitto di interessi.

Tali interessi o attività personali, di natura non solo economica, possono riguardare sia il membro stesso dell'Università, sia un suo familiare, sia terzi, qualora gliene possano consapevolmente conseguire vantaggi.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre essere evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interessi.

In particolare tutto il personale, nell'esercizio delle proprie mansioni, deve astenersi dal partecipare alle attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi, intendendosi per tale ogni situazione o rapporto in cui, anche solo potenzialmente, si vedano coinvolti interessi personali o di altre persone ad esso collegate.

Tutti i conflitti di interessi, che essi siano di natura reale, potenziale e/o apparente, possono arrecare un danno reputazionale all'Università e ai suoi stessi membri.

Tuttavia, è doveroso puntualizzare come il conflitto di interessi sia principalmente una situazione di rischio ed un'eventuale eliminazione di ogni tipologia di distorsione informativa potrebbe limitare la presenza di tali rischi.

Il personale dell'Università deve dare comunicazione di tutti i conflitti di interessi (che tendono ad interferire in modo reale, potenziale e/o apparente con l'interesse primario dell'Università) e discuterne con la Direzione di appartenenza.

Il personale deve garantire decisioni neutre ed imparziali.

Tutto il personale è tenuto a realizzare una gestione trasparente delle risorse che dovranno essere sempre destinate allo sviluppo degli obiettivi didattici, di ricerca e assistenziali dell'Università.

Nella selezione dei fornitori l'Università utilizza criteri oggettivi e trasparenti e si basa esclusivamente su parametri di qualità del bene o servizio, prezzo, garanzie di assistenza, equità e correttezza, evitando ogni possibile pressione indebita tale da mettere in dubbio l'imparzialità posta nella scelta dei fornitori stessi.

Conflitto di interessi dell'Università nei casi in cui ricopre un ruolo di incaricato di pubblico servizio.

Nei casi in cui l'Università ricopre un ruolo di incaricato di pubblico servizio, l'obbligo di eseguire le attività con obiettività e di garantire decisioni neutre ed imparziali è a maggior ragione stringente. Il personale dell'Università è tenuto a non sollecitare e a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni e benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.

Nepotismo e Favoritismo

L'Università disapprova il nepotismo ed il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e le libertà accademiche, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza.

Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore, o un componente del personale tecnico-amministrativo utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione.

Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell'Università, con i valori di onestà ed imparzialità.

Abuso della propria posizione

A nessun membro del personale dell'Università è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o del suo ufficio, al fine di forzare altri membri dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per sé stessi, a meno che ciò non sia configurabile come un obbligo giuridico.

4. Tutela della riservatezza, delle risorse e della reputazione Tutela della riservatezza

Il personale e chiunque abbia rapporti con l'Università deve salvaguardare, secondo il principio della riservatezza, la tutela del know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo, di gestione del personale e dell'attività aziendale e, più in generale, ogni informazione ottenuta in relazione alle mansioni e agli incarichi svolti, riconoscendone la proprietà dell'Università.

Uso delle risorse dell'Università

Il personale dell'Università deve usare le risorse in maniera responsabile e diligente e non utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.

Uso del nome e della reputazione dell'Università

Il personale dell'Università è tenuto a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione.

Nel rispetto delle deleghe sull'utilizzo proprio del logo e denominazione dell'Università, a nessun

dipendente o collaboratore dell'Università è consentito:

- Utilizzare in modo improprio il logo ed il nome dell'Università.
- Utilizzare la reputazione dell'Università per interessi personali o di terzi in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate.
- Esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell'Università.

5. Tutela del lavoro e dei dipendenti

L'Università si impegna a non impiegare, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

I soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'Università nell'ipotesi in cui abbiano svolto attività amministrativa avente come destinataria l'Università medesima.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli e comportano che l'Università non possa contrattare con le pubbliche amministrazioni nei successivi tre anni.

L'Università Campus Bio-Medico accoglie e promuove una concezione del lavoro come espressione della dignità dell'uomo, mezzo di sviluppo della sua personalità, vincolo d'unione con gli altri uomini e strumento privilegiato per il progresso materiale e spirituale dell'umanità.

Il personale, anche in considerazione della *Mission* dell'Università, è tenuto a svolgere la propria attività di ufficio, improntata alla cortesia ed alla trasparenza, con senso di responsabilità, assoluta diligenza e spirito collaborativo nei confronti dei colleghi e dei terzi.

Il personale, al fine di offrire a tutti coloro con i quali vengono in contatto per ragione del proprio ufficio massimi livelli di qualità, partecipa altresì attivamente alla vita universitaria e valorizza la propria crescita professionale, acquisendo sempre nuove competenze e capacità.

I dirigenti ed i responsabili di Struttura¹ instaurano con i propri collaboratori rapporti improntati al rispetto reciproco e ad una profonda cooperazione. Ciascun responsabile, anche in ambito di ricerca scientifica, sostiene la crescita professionale delle persone assegnate, con una particolare attenzione verso i giovani, tenendo in considerazione le attitudini di ciascuna nell'attribuzione dei compiti, onde realizzare una reale efficienza in ambito operativo.

L'Università è impegnata a garantire la professionalità e la competenza dei propri dipendenti e collaboratori, i quali rappresentano un valore assoluto per il prestigio e la credibilità dell'Università.

L'Università in coerenza con la Carta delle Finalità e con i principi istituzionali offre a tutti coloro che vi operano, nel rispetto della libertà delle coscienze ed in modo assolutamente libero, la possibilità di approfondire la conoscenza della dottrina cristiana, anche attraverso attività di formazione e assistenza spirituale affidate alla Prelatura dell'Opus Dei.

Nel garantire il valore primario delle persone, l'Università non consente alcuna forma di discriminazione nei confronti del proprio personale.

Tutti i membri dell'Università hanno diritto ad essere rispettati nelle scelte fatte secondo coscienza, ad essere trattati con spirito di comprensione ed uguale considerazione e a non essere ingiustamente

¹ Sono Strutture dell'Università le Direzioni, le Aree, i Servizi e gli Uffici.

discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il sesso, le convinzioni personali, l'aspetto fisico ed il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza e l'età.

Il personale, nell'ambito lavorativo e nei limiti delle competenze e responsabilità affidategli, deve improntare il proprio comportamento a reciproca correttezza, nel massimo rispetto della dignità e personalità morale di ciascuno. Sono, pertanto, assolutamente vietate anche ogni forma di intimidazione e molestie di qualsiasi natura intesi come condotte discriminatorie lesive del personale senso di dignità umana, tra cui la bestemmia o il dileggio di ogni fede, il linguaggio scurrile e/o offensivo, ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.

L'Università condanna altresì qualsiasi forma di reclutamento, impiego, utilizzo o assunzione di manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

In particolare, l'Università non tollera abusi o fastidi di natura sessuale, intesi come condotte discriminatorie lesive del personale senso di dignità umana ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.

L'abuso ed il fastidio sessuali sono definiti come richieste di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti ad una persona, a prescindere dal suo sesso

L'Università è altresì impegnata ad assicurare al proprio personale ambienti di lavoro idonei a salvaguardarne la salute, la sicurezza e l'integrità fisica e morale, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, anche, in particolare, allo specifico fine di impedire i delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'Università esplicita attraverso il documento "Politica della sicurezza" (facente parte del manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro) i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le misure necessarie per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, comprese le attività di informazione e formazione.

Tutto il personale dell'Università, sia a livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi e criteri fondamentali.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sia operativo che apicale, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali (*ex art. 6 commi 1 e 2 della Direttiva europea n. 89/391*):

- evitare i rischi

- valutare i rischi che non possono essere evitati
- combattere i rischi alla fonte
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'Università per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

L'Università si impegna altresì nel garantire la sicurezza di tutti coloro che frequentano i locali dell'Università.

6. Tutela dell'ambiente

L'Università conduce la propria attività e persegue i propri obiettivi nel rispetto dell'ambiente e della legislazione vigente in tale materia, riconoscendo a quest'ultimo un ruolo preminente in ogni decisione relativa all'attività istituzionale.

Promuove il rispetto dell'ambiente come espressione del rispetto verso la Creazione e quindi l'Uomo, individuando in esso un elemento qualificante e premiante per ogni tipo di progetto.

A tal fine segue con particolare attenzione l'evoluzione della legislazione ambientale nazionale ed europea.

L'Università assume ogni idoneo strumento di cautela al fine di tutelare l'ecosistema con particolare attenzione alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti, tutela delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'atmosfera.

7. Protezione dei dati personali

L'Università tutela la protezione dei dati personali dei dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge.

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte ad evitare che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza ed a garantire che siano pienamente rispettate tutte le norme a tutela della privacy. Ogni dipendente è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle circostanze.

Ogni dipendente deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla privacy. Egli deve altresì custodire con cura i dati personali acquisiti e gestiti nell'esercizio della propria attività lavorativa anche se eventualmente inseriti in apposite banche dati, ed altresì garantire che vengano utilizzati nei limiti stabiliti dalle procedure aziendali e nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale in materia di Protezione dei dati personali.

8. Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo ed in materia di lotta ai reati transnazionali e alla criminalità organizzata. Razzismo e xenofobia

L'Università riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato. È pertanto vietato e del tutto estraneo all'Università qualsiasi comportamento:

- che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato,
- che possa costituire o essere collegato a reati afferenti l'associazione per delinquere, così come individuata dall'art. 416 c.p., anche con particolare riferimento a quelle forme associative specificamente individuate nel comma 6 e comma 7 del medesimo articolo², anche di tipo mafioso, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il personale che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività terroristica di qualunque genere o connesse ai reati di criminalità organizzata anche se non sopra indicati, o comunque di aiuto o finanziamento di tali attività o di tali reati deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, nella selezione di partner e collaboratori esterni, è fatto obbligo di verificarne sempre i requisiti di onorabilità, ed in particolare l'estraneità da associazioni criminali.

Razzismo e Xenofobia

L'Università condanna la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero l'istigazione e l'incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione delle idee stesse, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

² Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 *bis* e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater*.1, 600 *quinqüies*, 609 *bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 *quater*, 609 *quinqüies*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 *undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

9. Rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, strumenti di pagamento e trasferimento di valori

L'Università garantisce la massima trasparenza, correttezza e buona fede nelle transazioni commerciali con tutte le controparti, predisponendo gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i reati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio), 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter1 (autoriciclaggio) c.p. e si impegna ad osservare la normativa in materia di antiriciclaggio.

L'Università verifica la correttezza degli incarichi conferiti a soggetti terzi, la regolarità dei pagamenti e dei flussi finanziari nonché degli adempimenti fiscali, della selezione dei soggetti offerenti i beni e servizi che la stessa intende acquisire, della fissazione dei criteri di valutazione delle offerte e verifica altresì tutte le informazioni relative alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei *partner*.

E' altresì vietato utilizzare indebitamente e falsificare strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché detenere e diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L'Università vieta qualsiasi comportamento volto ad attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità di imprese, quote societarie, azioni ovvero di cariche sociali, quando l'organizzazione partecipa a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

10. Rispetto della normativa in materia di tutela della incolumità e personalità individuale

L'Università ha come valore imprescindibile la tutela della incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale. Essa pertanto ripudia qualunque attività che possa comportare una lesione dell'incolumità individuale ivi comprese le pratiche connesse alla c.d. infibulazione o al trapianto o commercio illegale di organi ed ogni possibile forma di finanziamento che possa favorire o alimentare l'espletamento di tali pratiche, nonché ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona.

L'Università rifiuta e condanna qualsiasi comportamento finalizzato all'utilizzo o diffusione di materiale pornografico e/o che incoraggi la prostituzione.

L'Università attribuisce altresì primaria rilevanza alla tutela dei minori ed alla repressione dei comportamenti di sfruttamento di qualsiasi natura posti in essere nei confronti dei medesimi. A tal fine è pertanto vietato e del tutto estraneo all'Università un utilizzo non corretto degli strumenti informatici e, in particolare, un utilizzo dei medesimi volto a porre in essere o anche solo ad agevolare possibili condotte afferenti il reato di pornografia minorile, eventualmente avente ad oggetto anche immagini virtuali.

Inoltre, al fine di garantire il pieno rispetto della persona, l'Università è impegnata a rispettare e a far rispettare al proprio personale, fornitori, e partner la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile.

Il personale che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano favorire la lesione della incolumità personale così come sopra individuata, nonché costituire sfruttamento o riduzione in stato di soggezione di una

persona deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

Nell'attività di *fund raising* vengono selezionate con attenzione le fonti di finanziamento *profit* e *non-profit* con finalità allineate con i principi etici dell'Università e in particolare l'Università non partecipa a progetti o ricerche per finalità militari con chiare applicazioni di offesa.

11. Rispetto della normativa in materia di lotta alla criminalità informatica

La strumentazione informatica dell'Università deve essere utilizzata nel pieno rispetto delle leggi vigenti e delle specifiche procedure interne.

È pertanto vietato e del tutto estraneo all'Università un utilizzo non corretto degli strumenti informatici dal quale possa derivare l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di terzi, l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici privati o anche pubblici o di interesse pubblico e il danneggiamento di sistemi informatici o telematici sia privati che di pubblico interesse.

È altresì assolutamente vietata la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici, la detenzione, la diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, nonché la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

È, inoltre, vietato realizzare tali comportamenti o minacciare di porli in essere per fini estorsivi.

12. Rispetto della normativa in materia di lotta ai delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di diritto d'autore

L'Università impronta la propria condotta alla legalità e trasparenza in ogni settore della propria attività, ivi compresi i rapporti commerciali, e condanna ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, nonché ogni possibile forma di illecita concorrenza, di frode, di contraffazione o di usurpazione di titoli di proprietà industriale, richiamando tutti coloro che operano nell'interesse dell'Università al rispetto della normativa esistente a tutela degli strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, a tutela dell'industria e del commercio ed in materia di diritto d'autore.

I membri della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.

L'Università disapprova il plagio, definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a sé stessi o ad un altro autore o come omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente.

Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente, se richiesto, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti.

In particolare, nell'ambito della Ricerca scientifica, ci si attiene ai seguenti principi:

- rendere noti – attraverso i canali di divulgazione scientifica appropriati - i risultati di ogni Ricerca secondo verità, anche nel caso si tratti di risultati che confutino l’ipotesi del razionale che aveva giustificato il Protocollo sperimentale;
- effettuare attività di divulgazione corretta e prudente senza generare false aspettative e vane speranze particolarmente in malati e familiari.

13. Principi base e rispetto della normativa in materia civilistica

L’Università ha come valore essenziale l’osservanza dei principi di veridicità e correttezza in relazione a qualunque documento nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali o finanziari relativi alla stessa, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Il personale coinvolto nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili deve assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

Il personale e coloro che agiscono nell’interesse dell’Università dovranno rispettare la normativa in materia civilistica, ove applicabile, uniformando la propria condotta a quanto previsto dal codice civile ed in particolare dagli artt. 2621 “*False comunicazioni sociali*”, 2622 “*False comunicazioni sociali delle società quotate*”, 2625 comma 2 “*Impedito controllo*”, 2626 “*Indebita restituzione dei conferimenti*”, 2627 “*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*”, 2628 “*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*”, 2629 “*Operazioni in pregiudizio dei creditor*”, 2629bis “*Omessa comunicazione del conflitto di interessi*”, 2632 “*Formazione fittizia del capitale*”, 2633 “*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*”, 2635 “*Corruzione tra privati*”, 2635 “*Istigazione alla corruzione tra privati*”, 2636 “*Illecita influenza sull’assemblea*”, 2637 “*Aggiotaggio*”, 2638 commi 1 e 2 “*Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*”, art. 54 D.Lgs. 19/2023 “*False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*”.

14. Rispetto della normativa in materia di Abusi di mercato

Il personale e coloro che agiscono nell’interesse dell’Università dovranno osservare la normativa in materia di Abusi di mercato nel rispetto di quanto statuito negli artt. 184 “*Abuso di informazioni privilegiate*” e 185 “*manipolazione del mercato*” del D.Lgs. n. 58/1998.

15. Rispetto della normativa in materia tributaria

È vietato:

- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- indicare, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (art. 8 D.Lgs. 74/2000);

- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte. E' altresì vietato indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

E' altresì vietato, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro:

- indicare in una delle dichiarazioni annuali relativa a detta imposta (IVA) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- non presentare, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a detta imposta (IVA) (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- non versare le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000).

16. Rispetto della normativa in materia di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico

Il personale e coloro che agiscono nell'interesse dell'Università sono tenuti ad osservare la normativa in materia di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici³.

L'Università presta particolare attenzione alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

E' dunque vietata ogni condotta che possa comportare la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

Sono altresì vietate attività di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

³ Secondo quanto previsto dal Codice dei beni culturali sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà; sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'art. 134 del predetto codice, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

17. Comunicazione e formazione

Il Codice Etico è portato a conoscenza del personale, degli intermediari e dei collaboratori con cui l'Università ha rapporti continuativi e, comunque, di chiunque entri in contatto con la stessa.

I predetti soggetti sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nel presente documento. È necessario, pertanto, fare espressa menzione di quanto sopra nei contratti conclusi con gli stessi e fornire loro copia del Codice Etico.

Allo scopo di assicurare la piena e corretta comprensione del presente documento da parte di tutti i collaboratori dell'Università, la Struttura competente di *Risorse Umane* predispone e organizza, anche sulla base delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori.

Il personale può rivolgersi in ogni momento all'Organismo di Vigilanza per iscritto anche al fine di richiedere informazioni e/o delucidazioni in merito, ad esempio, all'interpretazione del Codice Etico e/o delle altre componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Università, ovvero alla legittimità di un determinato comportamento o condotta concreti, così come alla loro opportunità o conformità rispetto al Modello e al Codice etico.

18. Rispetto del Codice Etico

L'osservanza del Codice Etico è un dovere di tutto il personale dell'Università.

La mancata osservanza del presente Codice Etico comporta il rischio di un intervento disciplinare da parte dei competenti organi in linea con quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dai Regolamenti interni e ove applicabile dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro. Per l'individuazione delle specifiche sanzioni disciplinari si rinvia a quanto statuito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – parte generale nell'apposito capitolo dedicato al sistema disciplinare.

In questa sede, in via del tutto sintetica, si rappresenta che il sistema disciplinare adottato individua i soggetti interessati, la tipologia delle violazioni rilevanti e le sanzioni, graduate a seconda della gravità della situazione.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni nei confronti del personale in genere dell'Università, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Nei confronti dei terzi tenuti al rispetto del presente Codice Etico, in virtù di apposite clausole, l'eventuale mancato rispetto dei principi e delle norme di cui al presente documento, comporta l'irrogazione delle sanzioni espressamente inserite nei relativi contratti.

19. Segnalazione di violazioni o di comportamenti illeciti

Il personale che venga a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico emanati dall'Università ne da comunicazione attraverso i canali interni di segnalazione adottati dall'Università secondo il disposto della procedura di gestione delle segnalazioni di whistleblowing.

E' sempre garantita la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni al fine di eliminare la possibilità di ritorsioni.